



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Cagliari

Cagliari, 4 gennaio 2023

Prot. n. 13. U/2023

Al Signor Questore

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Signor Dirigente dell'Ispettorato Rip.le  
Corpo Forestale e V.A.

CAGLIARI

Ai Signori Responsabili  
Aliquote Sezione di polizia giudiziaria

SEDE

Ai Signori Comandanti del Corpo di Polizia locale

LORO SEDI

**OGGETTO: Estensione dei casi di procedibilità a querela di parte e nuove disposizioni in tema di domiciliazione del querelante e della persona offesa (artt. 2 D. Lgs. n. 150/2022 “riforma Cartabia” e artt. 90 comma 1-bis e 153-bis c.p.p.)**

Com'è noto, in data 30 dicembre 2022 è entrata in vigore la gran parte delle disposizioni della “riforma Cartabia” (D.Lgs. n. 150/2022) e, fra queste, le norme che hanno esteso i casi di procedibilità a querela di parte e quelle in tema di domicilio del querelante e della persona offesa.

**1. Procedibilità a querela**

L'art. 2 del D. Lgs. n. 150/2022 ha reso procedibili a querela di parte numerose ipotesi di reato. Fra queste, si segnala in particolare – per la rilevanza dei riflessi pratici che la riforma può avere in tema di arresto in flagranza – la fattispecie di cui all'art. 624 c.p.: infatti, sono divenute procedibili a querela di parte anche le ipotesi di furto aggravato, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 (tranne che il

fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede) e 7-bis. Restano invece procedibili d'ufficio le ipotesi di cui all'art. 624-bis c.p.

Ne segue che, in caso di flagranza di reato, anche nei nuovi casi di procedibilità a querela troverà applicazione il disposto dell'art. 380 comma 3 c.p.p., secondo il quale *“se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.”*

## **2. Domiciliazione del querelante e della persona offesa**

In tutti i casi in cui la notizia di reato scaturisca da denuncia ad opera di privati, la polizia giudiziaria dovrà invitare la persona offesa che non abbia nominato difensore di fiducia a dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, la persona potrà dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (art. 90 comma 1-bis c.p.p.).

Analogamente dovrà procedersi nel caso del querelante, ai sensi dell'art. 153-bis comma 1 c.p.p.

L'indicazione di una PEC è particolarmente raccomandata, in quanto, ai sensi del novellato art. 148 comma 1 c.p.p., la modalità telematica è divenuta la forma ordinaria di notificazione degli atti e consente di evitare la notifica in forma cartacea ad opera dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Con l'occasione, si sottolinea la necessità che gli uffici di polizia giudiziaria, all'atto di immettere una nuova CNR nel Portale Notizie di Reato, provvedano alla compilazione attenta dei vari campi dell'applicativo, ivi compresi, se conosciuti, quelli relativi all'indirizzo – fisico o digitale – della persona offesa e del suo difensore.

Prego pertanto le SS.LL. di voler diffondere la presente direttiva agli Uffici e Comandi dipendenti.

Ringrazio anticipatamente per la collaborazione da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria cui la presente è diretta.

Il Procuratore della Repubblica  
Rodolfo M. Sabelli

